



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

PARTE GENERALE

PREMESSA	3
DEFINIZIONI	3
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE - ENTRATA IN VIGORE	3
CONTROLLO DEL REGOLAMENTO	4
COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ	4
OGGETTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE	4
DURATA DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE	5
OBBLIGHI DI CERSA	5
Generalità.....	5
Riservatezza delle informazioni	5
Utilizzo di risorse esterne.....	6
OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE	6
Generalità.....	6
Accesso.....	6
Sicurezza.....	6
LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E RESPONSABILITÀ CONNESSE	7
Esonero di responsabilità di CERSA	7
Requisiti cogenti connessi al Sistema di Gestione e limiti dei relativi controlli	7
PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE, OBBLIGHI DI CERSA E DELL'ORGANIZZAZIONE	7
Istruzione della domanda di certificazione.....	7
Pre-audit	8
Verifica di valutazione di fase 1	8
Verifica di valutazione di fase 2	8
Valutazione dei risultati delle verifiche	9
Decisione sulla certificazione	9
Controllo periodico dell'Organizzazione certificata (verifica di sorveglianza).....	9
Rinnovo della certificazione	10
Verifiche supplementari.....	10
Verifica con breve preavviso.....	11
Trasferimento della certificazione da altro OdC.....	11
OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE	12
Informazione	12
Mantenimento della conformità del Sistema di Gestione ed eventuali modifiche.....	12



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

Distruzione dei certificati.....	12
INFORMAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI CERTIFICAZIONE	12
USO DELLA CERTIFICAZIONE E/O DEL MARCHIO	13
ESTENSIONE E RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	13
SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO	13
Motivi di sospensione.....	13
Sospensione richiesta dall'Organizzazione.....	14
Motivi di revoca della certificazione.....	15
RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE.....	15
Rinuncia della certificazione già rilasciata.....	15
Rinuncia della certificazione non ancora rilasciata.....	16
COMPENSI DOVUTI A CERSA – ADEGUAMENTI TARIFFARI	16
Compensi	16
Rimborso delle spese.....	17
Adeguamenti tariffari.....	17
PROVVEDIMENTI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO - PENALI	18
Interessi di mora.....	18
Penali per spostamento/rinuncia della verifica ispettiva.....	18
Penali per inappropriata rinuncia.....	18
MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE.....	18
RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO DI CERSA	18
RECLAMI, RICORSI, ARBITRATO	18
Reclami.....	18
Ricorsi.....	19
Arbitrato.....	19
CONTENZIOSI E COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DI MILANO.....	19
<u>PARTE SPECIALISTICA</u>	
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'	20
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER L'AMBIENTE	24
CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO	27



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

PARTE GENERALE

PREMESSA

CERSA S.r.l. (di seguito CERSA) è un organismo di Certificazione indipendente che provvede a rilasciare alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione di Sistemi di Gestione, certificandone la conformità ai requisiti stabiliti negli standard internazionali successivamente elencati.

CERSA opera in conformità agli standard della serie ISO/IEC 17000 e UNI EN ISO 19011 e gli altri standard correlati nonché tutti gli altri documenti applicabili di origine ACCREDIA (già Sincert), European Accreditation, International Accreditation Forum.

CERSA non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni nella messa a punto dei sistemi di gestione o a redigere la relativa documentazione.

DEFINIZIONI

Valgono inoltre le seguenti definizioni riportate nel testo:

Organizzazione: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni; nel seguito con tale termine si indica l'operatore economico che sottoscrive il contratto di certificazione.

Prodotto, servizio: risultato dell'attività dell'Organizzazione, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme nazionali o internazionali, capitolati concordati con il cliente o interni alla Organizzazione, o altri documenti identificati.

Sito: sede in cui si esercitano le attività, collegate alla realizzazione di prodotti e/o servizi, alle quali si applica il Sistema di Gestione oggetto di richiesta di certificazione.

Organismo di certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un Sistema di certificazione di conformità che consente di dichiarare che determinati Sistemi di Gestione soddisfano, con ragionevole livello di fiducia, le prescrizioni delle relative norme.

Verifica(/visita/audit): azione mediante la quale CERSA si accerta di come l'Organizzazione opera per giudicare la sua conformità alle norme di riferimento.

Norme: insieme delle prescrizioni previste negli standard internazionali richiamati nel presente documento e dalle norme tecniche di riferimento.

Certificato(/attestato): il documento rilasciato all'Organizzazione da parte di CERSA attestante la conformità del Sistema di Gestione alla norma.

Sorveglianza: attività mediante la quale CERSA verifica periodicamente il mantenimento della conformità ai requisiti del Sistema di Gestione attuato dall'Organizzazione e certificato.

Ispettore(/valutatore/auditor)-osservatori-esperti: personale incaricato da CERSA di eseguire in campo la verifica destinata alla valutazione di conformità del Sistema di Gestione dell'Organizzazione.

Non Conformità: il "non soddisfacimento di un requisito specificato"; le non conformità vengono classificate in riferimento alla loro influenza sul Sistema di Gestione come "maggiori", nel qual caso non può essere proposta la concessione o il rinnovo della certificazione fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale e/o tramite una verifica supplementare dell'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per ciascuna non conformità, oppure "minori" quando esigono che l'Organizzazione fornisca a CERSA un piano di risoluzione delle stesse non conformità con tempistica approvata da CERSA.

Azioni Correttive: si intenderanno tutte le azioni che l'Organizzazione dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da CERSA;

Raccomandazione: carenza marginale del Sistema di Gestione che potrebbe causare potenzialmente il mancato rispetto di requisiti specifici della norma di riferimento.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE - ENTRATA IN VIGORE

Il presente documento costituisce il Regolamento adottato da CERSA (di seguito anche Odc) per la valutazione e la certificazione dei:

- Sistemi di gestione per la Qualità (SGQ),



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

- Sistemi di gestione Ambientale (SGA),
 - Sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SCR)
- adottati dalle Organizzazioni clienti.

Esso si applica sia per le certificazioni nei settori in cui CERSA è accreditato da ACCREDIA sia negli altri casi. Il presente Regolamento e i documenti applicabili ad esso correlati e/o richiamati costituiscono parte integrante del contratto tra CERSA e l'Organizzazione.

Questo documento entra in vigore a far data dal primo giorno del mese successivo a quello indicato con l'anno solare a fondo pagina, sostituendo pertanto l'edizione precedente.

CONTROLLO DEL REGOLAMENTO

E' facoltà di CERSA modificare o aggiornare il Regolamento in qualunque momento, anche a seguito di modifiche della norma di riferimento e/o comunque modifiche richieste da ACCREDIA.

Il Regolamento nell'edizione in vigore è disponibile sul sito web www.cersa.com; eventuali copie cartacee sono fornite su richiesta.

Le Organizzazioni interessate saranno informate della pubblicazione di una nuova edizione.

CERSA non assume alcuna responsabilità per la mancata notifica ad Organizzazioni che non abbiano provveduto alla registrazione e/o aggiornamento dei dati in possesso di CERSA - incluso l'indirizzo e-mail attivo - e di quelli registrati sul sito web di CERSA a cura delle Organizzazioni stesse.

COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

L'applicazione del presente Regolamento e tutte le attività di certificazione di CERSA sono sottoposte al controllo ed alla verifica di un Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità (CSI) nominato dal Consiglio di Amministrazione che ha la funzione di assicurare e garantire l'imparzialità ed indipendenza di CERSA nelle varie fasi in cui si articola il processo di certificazione.

Al CSI partecipano, in modo equilibrato e senza il predominio di interessi particolari, tutte le parti maggiormente interessate alle attività di certificazione.

OGGETTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

La valutazione è svolta da CERSA:

- in qualità di OdC accreditato nello schema e nel settore di attività in cui opera l'Organizzazione richiedente, ovvero;
- in qualità di OdC non accreditato.

La valutazione dei Sistemi di Gestione prevede che CERSA esamini la struttura, le politiche e le procedure dell'Organizzazione confermando che siano soddisfatti i requisiti relativi alle attività rientranti nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per il quale l'Organizzazione richiede la certificazione.

Dettagli sulla procedura di valutazione adottata per ciascun Sistema di Gestione sono riportati nella Parte Specialistica del Regolamento.

La valutazione avrà per oggetto la conformità del Sistema di Gestione adottato dall'Organizzazione richiedente rispetto alla norma di riferimento.

La valutazione della conformità è attuata da CERSA mediante la verifica di valutazione iniziale dell'intera Organizzazione e dei siti che la stessa ha indicato in sede di domanda di certificazione.

L'attività valutativa viene svolta in 2 fasi la cui durata è stabilita in riferimento alle prescrizioni applicabili agli OdC accreditati.

Le fasi 1 e 2 si sviluppano secondo le modalità di seguito sinteticamente descritte; maggiori dettagli sono riportati nella Parte Specialistica.

L'esito positivo della verifica di valutazione iniziale comporta l'emissione del certificato di conformità con menzione dell'accreditamento nel caso l'Organizzazione operi nei settori in cui CERSA è accreditato ovvero, nel caso contrario, senza menzione dell'accreditamento. In tale ultimo caso il certificato verrà sostituito con menzione dell'accreditamento qualora CERSA lo ottenga successivamente.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

CERSA, in seguito, mediante verifiche annuali di sorveglianza (da intendersi come periodo di 12 mesi), accerta e valuta la permanenza dell'applicazione del Sistema di Gestione certificato.

CERSA inoltre provvede alla rivalutazione dell'intero Sistema di Gestione, inclusa la valutazione documentale, eseguendo la verifica di rinnovo entro 3 anni dal primo rilascio e/o rinnovo del certificato.

DURATA DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

Il contratto di certificazione tra CERSA e l'Organizzazione è stipulato a tempo determinato (coincidente con il triennio di validità del certificato).

Il contratto decorre dalla data di accettazione della richiesta di certificazione da parte di CERSA e si protrae fino alla scadenza del terzo anno di certificazione.

Esso, fatta salva la facoltà per ciascuno dei contraenti di comunicare per iscritto la propria disdetta con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza prevista, è rinnovato per un successivo periodo di tre anni con la definizione di nuove condizioni economiche.

In tutti i casi di rinuncia della certificazione o di revoca della stessa il contratto si intende decaduto salvo diverso accordo che consideri l'eventuale proroga del contratto stesso.

OBBLIGHI DI CERSA

Generalità

I principi in base ai quali CERSA opera per ispirare fiducia a tutte le parti interessate che il Sistema di Gestione valutato soddisfa i requisiti specificati nella norma di riferimento comprendono:

- *Imparzialità*: qualsiasi Organizzazione che presenterà domanda di certificazione verrà gestita con le medesime procedure garantendo uguaglianza di comportamento e assenza di pregiudizi in tutte le fasi del rapporto con CERSA;
- *Competenza*: tutti i rapporti con le Organizzazioni sono gestiti da personale CERSA, dipendenti o collaboratori specificatamente addestrati e qualificati allo scopo, col supporto del sistema di gestione per la qualità;
- *Responsabilità*: le decisioni di certificazione sono basate sulla valutazione di sufficienti ed adeguate evidenze oggettive che CERSA raccoglie e registra nei risultati delle verifiche ispettive;
- *Trasparenza*: le informazioni non riservate relative ai processi di verifica ispettiva e di certificazione nonché lo stato delle certificazioni rilasciate da CERSA sono messe a disposizione delle parti interessate;
- *Riservatezza*: i dati e le notizie derivanti dall'attività di certificazione sono trattati da CERSA con principi di integrità e riservatezza in conformità a quanto previsto dal Dlg 196/2003.

CERSA si obbliga a condurre con diligenza professionale la valutazione di conformità del Sistema di Gestione dell'Organizzazione rispetto alle prescrizioni della norma di riferimento e, in caso di esito positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità.

CERSA non assume alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del certificato.

In caso di mancata concessione della certificazione o successiva rinuncia volontaria da parte dell'Organizzazione stessa al contratto di certificazione, CERSA trasmetterà tale informazione a ACCREDIA unitamente alle ragioni di base della mancata concessione o della rinuncia.

CERSA rispetta i tempi minimi di verifica (espressi convenzionalmente in termini di giorni*uomo) così come stabiliti dalle norme e guide di riferimento per l'accreditamento.

Riservatezza delle informazioni

CERSA si impegna a garantire la correttezza del trattamento dei dati relativi alle attività dell'Organizzazione, in conformità alle informative e ai consensi reciprocamente ottenuti.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di CERSA coinvolte nell'iter di certificazione, all'Organizzazione ed a ACCREDIA.

Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, CERSA ne darà preventivo avviso all'Organizzazione interessata.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

Utilizzo di risorse esterne

Per soddisfare i propri impegni contrattuali verso le Organizzazioni clienti, CERSA può avvalersi del suo personale dipendente e di altri soggetti esterni in possesso delle qualifiche richieste dalle norme di riferimento che operano per proprio conto e del cui operato CERSA rimane unica responsabile.

Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di CERSA, incluso il rispetto di tutte le regole dello schema di certificazione accreditato, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e di trattamento dei dati.

OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE

Generalità

L'Organizzazione che richiede i servizi di valutazione e certificazione a CERSA ha la consapevolezza di doversi attenere ai seguenti principi:

- adottare un Sistema di Gestione conforme alla norma di riferimento;
- mantenere tale Sistema conforme ai requisiti richiesti per tutto il periodo di validità del contratto;
- sostenere la verifica di valutazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda di certificazione e le altre visite previste dal procedimento di mantenimento e rinnovo della certificazione nei tempi stabiliti;
- mantenere gli impegni previsti in contratto con particolare riferimento agli oneri economici;
- rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.
- provvedere alla registrazione e successivo aggiornamento dei propri dati nell'area riservata del sito web www.cersa.com.

Accesso

L'Organizzazione deve fornire a CERSA il supporto necessario per la conduzione delle verifiche, inclusa la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente al Sistema di Gestione del quale è richiesta la certificazione e le pertinenti registrazioni.

L'Organizzazione s'impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli ispettori incaricati da CERSA.

L'Organizzazione deve consentire l'accesso ai propri locali ed alle informazioni agli ispettori e alle eventuali altre persone in accompagnamento incaricate da CERSA e dall'Ente di accreditamento ACCREDIA per gli schemi ed i settori coperti da accreditamento, nel rispetto delle condizioni di accesso, sicurezza e corretto trattamento dei dati nonché offrire loro piena collaborazione per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla verifica ispettiva.

L'Organizzazione è informata che il mancato riconoscimento agli ispettori di ACCREDIA (in accompagnamento agli ispettori di CERSA) del diritto di accesso alla propria sede o ai propri siti comporta la mancata concessione della certificazione ovvero la sospensione/revoca della certificazione concessa.

L'Organizzazione deve, inoltre, consentire l'intervista del proprio personale coinvolto.

Sicurezza

CERSA applica i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

L'Organizzazione si impegna a fornire a CERSA un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli ispettori di CERSA e, quando applicabile, di ACCREDIA.

L'Organizzazione s'impegna altresì a promuovere ed attuare, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, le misure e gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività degli ispettori di CERSA e di ACCREDIA e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E RESPONSABILITÀ CONNESSE

Esonero di responsabilità di CERSA

CERSA ha la responsabilità di verificare, sulla base di un campionamento congruente con i tempi di verifica prestabiliti, che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi al Sistema di Gestione oggetto di certificazione.

Le valutazioni di CERSA condotte sull'applicazione di un Sistema di Gestione adottato da un'Organizzazione non si estendono ai beni prodotti dall'Organizzazione stessa e pertanto qualsiasi comunicazione verso terzi deve essere formulata in modo tale da non generare equivoci in merito.

CERSA è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione dell'Organizzazione.

Requisiti cogenti connessi al Sistema di Gestione e limiti dei relativi controlli

L'Organizzazione è l'unica responsabile, verso se stessa e verso i terzi, del corretto svolgimento delle proprie attività e della conformità delle stesse e dei prodotti/servizi erogati alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.

L'Organizzazione si impegna a mantenere conformi i propri prodotti e/o servizi a tutti i requisiti di legge o di altra origine cogente (Direttive, Regolamenti, ecc...).

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE, OBBLIGHI DI CERSA E DELL'ORGANIZZAZIONE

La procedura di certificazione si sviluppa con le seguenti principali fasi:

- istruzione della domanda di certificazione;
- eventuale pre-audit, su richiesta dell'Organizzazione;
- verifica di valutazione di fase 1;
- verifica di valutazione di fase 2;
- valutazione dei risultati delle verifiche valutative;
- decisione sulla certificazione;
- verifiche di sorveglianza;
- verifica di rinnovo.

Sono inoltre previste:

- verifiche supplementari;
- verifica con breve preavviso;
- trasferimento di certificazione da altro OdC.

Qui di seguito si riporta la descrizione delle suindicate fasi con la precisazione che altri elementi di dettaglio riconducibili alle peculiarità specifiche di ciascun Sistema di Gestione sono indicati nella Parte Specialistica.

Istruzione della domanda di certificazione

L'Organizzazione che intende conseguire la certificazione deve:

- fornire le informazioni e i documenti necessari alla valutazione della proposta contrattuale (preventivo);
- presentare domanda mediante accettazione della proposta contrattuale corredata della necessaria documentazione integrativa.

Al ricevimento della domanda CERSA provvede:

- all'esame preliminare della documentazione presentata;
- al riesame delle condizioni contrattuali inizialmente previste;
- a comunicare all'Organizzazione l'accettazione della domanda o le ragioni del diniego;
- effettuare, se richiesto dall'Organizzazione, una verifica di pre-audit.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

Nel caso di Organizzazione Multisite, caratterizzata da una funzione centrale identificata come sede che gestisce, controlla e pianifica talune attività e una rete di siti nei quali tali attività sono eseguite anche parzialmente, CERSA può adottare criteri di pianificazione contrattuale considerando un campione dei siti da verificare anziché procedere con la verifica di tutti i siti.

Per poter essere considerata Multisite, l'Organizzazione deve possedere le seguenti caratteristiche:

- tutti i siti devono dipendere dalla sede centrale e far parte di un Sistema di Gestione comune che è attuato e sottoposto a continue sorveglianze da parte della sede centrale stessa;
- nei siti sono in essere processi/attività similari tali da ricadere nello stesso scopo di certificazione.

L'ampiezza del campione è determinata da CERSA in riferimento alle specifiche prescrizioni internazionali vigenti in materia e sarà definita in sede di proposta contrattuale.

Almeno il 25% dei siti da verificare è scelto casualmente da CERSA, mentre la restante parte viene selezionata in modo da prendere in considerazione il maggior numero di varianti possibili nel corso del periodo di validità della certificazione. La sede centrale è visitata sempre, ad ogni verifica.

Pre-audit

Un'Organizzazione può chiedere a CERSA l'effettuazione di una verifica di pre-audit presso la propria sede. CERSA raccomanda che la verifica di pre-audit avvenga quando l'Organizzazione abbia raggiunto un elevato stato di avanzamento di preparazione del Manuale del Sistema di Gestione interessato e delle procedure.

La verifica di pre-audit non impegna in alcun modo CERSA; essa è eseguita esclusivamente per accertare se l'approntamento del Manuale del Sistema di Gestione interessato e delle procedure procede secondo quanto previsto dal programma di completamento.

I risultati della verifica di pre-audit sono documentati ma essi non possono essere considerati ai fini della prima verifica di valutazione.

L'incaricato del pre-audit redige un rapporto che CERSA provvede a trasmettere ufficialmente all'Organizzazione con le proprie osservazioni. Queste ultime si baseranno esclusivamente su dati e rilievi effettuati durante la verifica.

Verifica di valutazione di fase 1

CERSA, dopo aver concordato con l'Organizzazione la data della verifica ispettiva, comunica i nominativi dei componenti il gruppo di valutazione con l'indicazione degli incarichi loro attribuiti.

Dopo aver ricevuto la comunicazione da CERSA circa l'effettuazione della verifica, l'Organizzazione può entro i 5gg. lavorativi successivi ricusare gli ispettori designati, motivandone le ragioni.

La verifica di valutazione di fase 1 permette di individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione per il passaggio alla fase successiva e ad evidenziare se sono necessari ulteriori apporti specialistici (ispettori/esperti) per eseguire una corretta valutazione.

La fase 1 ha luogo solo nel caso in cui il Sistema di Gestione sia pienamente operativo rispetto ai requisiti della norma. Essa può essere svolta presso l'Organizzazione e le sue sedi coinvolte nella certificazione ovvero presso la sede dell'ispettore incaricato da CERSA di esaminare la documentazione del Sistema di Gestione.

Conclusione della fase 1

La fase 1 si conclude con la redazione di un rapporto e, qualora abbia esito positivo, con la pianificazione delle attività della fase 2 che si svolgerà nei tempi indicati da CERSA.

Verifica di valutazione di fase 2

Lo scopo della verifica di fase 2 è quello di valutare l'attuazione, compresa l'efficacia, del Sistema di Gestione interessato, pertanto in tale fase si prendono in esame tutti i suoi aspetti.

La fase 2 ha luogo presso la sede ed eventuali altri siti dell'Organizzazione

La fase 2, inoltre, considera le criticità emerse in fase 1 che, nel caso fosse accertato il loro persistere o il mancato avvio del relativo piano di rimozione, potrebbero pregiudicare l'esito positivo della valutazione complessiva.

Conclusione della fase 2



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

La fase 2 si conclude con la redazione del rapporto e la comunicazione all'Organizzazione delle indicazioni sulla conformità del Sistema di Gestione rispetto ai requisiti della norma di riferimento.

La direzione dell'Organizzazione firma il rapporto di verifica ispettiva che riporta anche le carenze del Sistema di Gestione, distinte in Non Conformità (di seguito NC) maggiori o minori e in Raccomandazioni.

L'impatto delle carenze del Sistema di Gestione rispetto alla sua certificazione è adeguatamente dettagliato nella successiva Parte Specialistica.

Valutazione dei risultati delle verifiche

CERSA esamina la documentazione di ciascuna verifica condotta al Sistema di Gestione interessato entro i 15 giorni lavorativi successivi alla loro ricezione. L'esame è condotto da personale idoneo e diverso da quello che ha effettuato le verifiche.

Nel caso si riscontrino difformità sostanziali rispetto alle conclusioni espresse nel rapporto finale, CERSA trasmette ufficialmente all'Organizzazione le proprie decisioni tramite apposita modulistica specificando nel dettaglio i rilievi riscontrati. In tal caso l'Organizzazione sarà tenuta a fornire le spiegazioni ed evidenze circa le eventuali azioni correttive e/o preventive richieste al fine di soddisfare i requisiti per la certificazione. CERSA può disporre ulteriori accertamenti e visite, eventualmente ad opera di ispettori diversi da quelli che hanno effettuato la precedente verifica e infine decide dopo aver discusso il problema alla presenza degli ispettori iniziali e dei nuovi ispettori. Le spese relative a questi accertamenti sono a carico dell'Organizzazione richiedente.

L'Organizzazione è informata che ai fini del rilascio della certificazione deve preventivamente:

- risolvere le NC maggiori entro il tempo stabilito decorrente dalla data di comunicazione e documentarne l'avvenuta chiusura a CERSA, fermo restando che CERSA si riserva di procedere ad una nuova verifica di valutazione supplementare, a carico dell'Organizzazione, al fine di verificare l'effettiva chiusura di tali NC;
- presentare a CERSA un piano di azioni correttive per le NC minori.

In ogni caso l'efficacia delle azioni correttive proposte e attuate è valutata nella successiva verifica ispettiva.

Decisione sulla certificazione

Al completamento delle attività di valutazione, con la formalizzazione del rapporto definitivo e con la definizione delle azioni correttive, CERSA sottopone la pratica alla Commissione Deliberante (CD) che ha la responsabilità di decidere sul rilascio della certificazione.

La CD garantisce la competenza mediante la rappresentanza di esperti tecnici in relazione ai settori e/o attività comprese nello scopo di certificazione.

La CD è coinvolta anche negli altri casi in cui occorre una decisione sulla certificazione (quali il mantenimento, il rinnovo, l'estensione, la riduzione, la sospensione e la revoca) derivante dalle evidenze relative all'attuazione del Sistema di Gestione.

CERSA notifica per iscritto alle Organizzazioni interessate le decisioni della CD ivi comprese le eventuali prescrizioni particolari disposte dalla stessa. Qualora l'Organizzazione non sia in accordo con le decisioni prese, può richiedere un supplemento di indagine esponendo le ragioni del proprio dissenso.

CERSA invia il certificato con l'indicazione della sua validità e il campo di applicazione del Sistema di Gestione cui la certificazione si riferisce.

Il certificato rilasciato da CERSA per i settori per i quali ha ottenuto l'accreditamento da ACCREDIA è equivalente ai certificati emessi dagli OdC dei Paesi aderenti all'accordo internazionale di mutuo riconoscimento (Mla).

L'invio del certificato è subordinato al pagamento degli importi dovuti.

Controllo periodico dell'Organizzazione certificata (verifica di sorveglianza)

CERSA sviluppa la propria sorveglianza sull'Organizzazione certificata in modo tale che le attività inserite nello scopo della certificazione siano adeguatamente monitorate su base regolare e prendano in considerazione le eventuali modifiche intervenute in merito alla struttura organizzativa, alla composizione azionaria ed altri elementi che possano influenzare il Sistema di Gestione. In particolare CERSA verifica la corretta gestione dei reclami pervenuti all'Organizzazione.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

Le verifiche di sorveglianza sono effettuate almeno una volta nell'anno solare e con un intervallo non superiore a 12 mesi dalla data della verifica precedente.

L'esistenza di particolari impedimenti dovuti a causa di forza maggiore o di specifiche esigenze deve essere opportunamente motivata e portata a conoscenza di CERSA per iscritto. CERSA si riserva la facoltà di concedere una proroga alla data della verifica di sorveglianza nella misura massima di 60 giorni solari fatte salve specifiche disposizioni vigenti per alcuni settori EA; decorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica, CERSA adotta il provvedimento di sospensione della certificazione.

La registrazione delle carenze del Sistema di Gestione rilevate nelle verifiche di sorveglianza avviene con gli stessi criteri adottati per le verifiche di valutazione.

Qualora a seguito delle NC riscontrate si rendessero necessarie verifiche supplementari per ripristinare il Sistema ai requisiti richiesti, i costi relativi saranno a carico dell'Organizzazione.

Il mantenimento della certificazione conseguente all'esito della verifica di sorveglianza è comunque subordinato al versamento a CERSA dei corrispettivi annui e di tutti gli importi previsti dal contratto nonché dal rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.

Rinnovo della certificazione

Prima della scadenza della certificazione del Sistema di Gestione interessato, affinché essa non perda continuità temporale, CERSA effettuerà la verifica per il rinnovo della stessa.

In assenza di esplicita rinuncia dell'Organizzazione, tale verifica viene condotta entro il terzo anno dal rilascio della certificazione.

Essa ha per oggetto il riesame generale del Sistema di Gestione certificato e della sua efficacia nonché gli aspetti documentali. Tale verifica di riesame generale è considerata anche come terza verifica periodica di sorveglianza a conclusione del triennio trascorso.

A tal fine, all'approssimarsi della scadenza, CERSA concorda con l'Organizzazione la pianificazione della verifica in riferimento anche alle eventuali variazioni sopravvenute in termini di organico, cantieri, etc.

Viene stipulato uno specifico contratto per la verifica di rinnovo del Sistema di Gestione interessato in riferimento al tariffario in vigore, sulla base dei dati eventualmente aggiornati e delle disposizioni applicabili agli OdC accreditati.

La necessità di effettuare la verifica di rinnovo mediante la fase 1 e la fase 2 è considerata nel solo caso in cui sussistano modifiche sostanziali nello scopo della certificazione, mutamenti azionari ed organizzativi od altri elementi sostanzialmente diversi da quelli in base ai quali è stata effettuata la certificazione.

La registrazione delle carenze del Sistema di Gestione rilevate nelle verifiche di rinnovo avviene con gli stessi criteri adottati per le verifiche di valutazione.

Se sono rilevate NC, le stesse dovranno essere trattate prima della scadenza della certificazione.

Qualora a seguito delle NC riscontrate si rendessero necessarie verifiche supplementari per ripristinare il Sistema ai requisiti richiesti, i costi relativi saranno a carico dell'Organizzazione.

L'esito della verifica di rinnovo è sottoposta alla CD di CERSA che delibera al riguardo.

Il certificato così rinnovato, inviato previa verifica che siano state regolarmente corrisposte a CERSA tutte le somme dovute, sostituisce il precedente e viene registrato con lo stesso numero contraddistinto da un asterisco per ogni rinnovo e riporta le date di validità aggiornate.

In caso di rinuncia della certificazione da parte dell'Organizzazione, comunicata prima della verifica di rinnovo, CERSA invia una specifica segnalazione ad ACCREDIA qualora siano interessati i settori coperti da accreditamento. ACCREDIA può fornire disposizioni operative quali, ad esempio, l'obbligo di procedere con una verifica di terza sorveglianza o la revoca immediata della certificazione nel caso in cui l'Organizzazione non intenda sottoporsi a detta verifica.

La certificazione può essere mantenuta fino alla scadenza in virtù della 3^a verifica di sorveglianza in luogo della mancata verifica di rinnovo.

Verifiche supplementari

Le verifiche supplementari sono condotte in caso di modifiche che influenzano significativamente le attività e l'operatività dell'Organizzazione (come cambiamento della proprietà, cambiamenti del personale o delle



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

apparecchiature) oppure nel caso in cui l'analisi di un eventuale reclamo ricevuto o di una qualsiasi altra informazione indica che il Sistema di Gestione dell'Organizzazione certificata non è più conforme ai requisiti specificati.

Le verifiche ispettive supplementari sono condotte con le stesse modalità previste per le verifiche di valutazione.

Verifica con breve preavviso

CERSA si riserva la facoltà di condurre verifiche con breve preavviso ad Organizzazioni certificate nel caso in cui debba procedere nella gestione di reclami gravi o in risposta ad altri eventi che siano di nocimento alla certificazione.

I costi relativi alle verifiche con breve preavviso sono a carico dell'Organizzazione interessata.

Nel caso di verifica con breve preavviso, CERSA:

- rende noto con breve anticipo le condizioni in cui saranno condotte tali visite;
- pone particolare attenzione nella designazione degli ispettori nella considerazione che essi non possono essere ricusati dall'Organizzazione interessata.

Trasferimento della certificazione da altro OdC

Per "trasferimento di certificazione" si intende il riconoscimento di una certificazione emessa da un altro OdC (cedente); quest'ultimo deve essere accreditato da ACCREDIA, o altri organismi firmatari degli accordi MLA, nel caso in cui la certificazione si riferisca a un schema/settore EA per il quale CERSA è accreditato.

CERSA fa riferimento a quanto espresso nel documento IAF MD 2:2007 per gestire la richiesta di trasferimento della certificazione da parte di un'Organizzazione.

In caso di richiesta di trasferimento di certificazione da altro OdC, l'Organizzazione si impegna a fornire a CERSA:

- comunicazione scritta delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di trasferimento della certificazione;
- dichiarazione che il proprio certificato non è stato sospeso/revocato o minacciato di sospensione da parte dell'OdC cedente e copia del certificato stesso;
- consegnare la documentazione richiesta da CERSA relativa alle verifiche condotte dall'OdC cedente, compreso lo stato delle NC rilevate.

CERSA provvederà ad effettuare un riesame preliminare della pratica di certificazione in base alla quale l'OdC cedente ha deliberato la certificazione dell'Organizzazione.

Al riscontro positivo di tale riesame, CERSA sottopone una specifica offerta all'Organizzazione per la sottoscrizione di un contratto di certificazione i cui elementi qualificanti (gg*uomo e compensi) sono determinati in riferimento alle attività da svolgere e con l'obbligo di eseguire una verifica di valutazione in una data antecedente la scadenza della certificazione in trasferimento.

Le successive attività valutative consisteranno in un esame documentale e una verifica di valutazione allo scopo di:

- verificare, ove applicabile, che le attività dell'Organizzazione ricadano nel campo di accreditamento di CERSA;
- verificare che il certificato dell'Organizzazione di cui si chiede il trasferimento sia valido in termini di autenticità, durata, scopo della certificazione, eventuali esclusioni e quindi l'assenza di contenziosi con l'OdC cedente;
- verificare lo stato attuale delle eventuali NC aperte ed i rapporti delle precedenti verifiche ispettive dell'OdC cedente;
- prevedere in sede di verifica ispettiva lo stato di eventuali reclami/ricorsi ricevuti dall'Organizzazione e le azioni da essa intraprese per risolverli.

Le risultanze della verifica ispettiva sono sottoposte alla CD che delibera al riguardo.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

CERSA invia il certificato con l'indicazione della sua validità e il campo di applicazione del Sistema di Gestione cui la certificazione si riferisce, previa verifica che siano state regolarmente corrisposte a CERSA tutte le somme dovute.

Per gli schemi/settori coperti da accreditamento, nel caso in cui la precedente certificazione sia stata rilasciata da Odc che abbia cessato l'attività o che abbia avuto la revoca dall'ente di accreditamento nel settore oggetto di certificazione, CERSA si riserva di attivare la procedura qui descritta previo assenso di ACCREDIA, ovvero proporre una procedura di nuova certificazione.

Per gli schemi/settori coperti da accreditamento, qualora il certificato sia stato emesso da Odc non accreditato da ACCREDIA o da organismi non compresi tra quelli firmatari degli accordi MLA o qualora il riesame preliminare effettuata da CERSA consegua un esito negativo, CERSA propone una procedura di nuova certificazione.

OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE

Informazione

L'Organizzazione certificata si impegna a comunicare tempestivamente a CERSA:

- tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di prodotti/servizi connessi alla certificazione;
- l'esistenza di eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;
- ogni successivo sviluppo delle suindicate condizioni.

CERSA potrà eseguire opportune e tempestive verifiche supplementari e verifiche con breve preavviso nonché adottare eventuali provvedimenti cautelativi, quali la sospensione/revoca della certificazione rilasciata, quando ne sia riscontrata l'incompatibilità con il perdurare delle condizioni sopracitate.

I costi relativi agli accertamenti condotti da CERSA sono a carico dell'Organizzazione interessata.

L'Organizzazione si impegna inoltre a comunicare le eventuali variazioni in termini di organico che potranno originare incremento o riduzione della durata delle verifiche contrattualmente previste.

Mantenimento della conformità del Sistema di Gestione ed eventuali modifiche

L'Organizzazione si impegna a mantenere il modello del Sistema di Gestione certificato conforme ai requisiti richiesti dalle norme precisate nel certificato, durante l'intero periodo di validità della certificazione.

L'Organizzazione si impegna inoltre a comunicare preventivamente a CERSA le modifiche sostanziali al Sistema di Gestione certificato che intende/deve apportare in riferimento a:

- organizzazione aziendale;
- variazione ragione sociale e/o variazione indirizzo della sede ed eventuali altre unità certificate;
- variazioni relative alle esclusioni di requisiti;
- variazioni significative di attività comprese nello scopo del certificato;
- ogni altro cambiamento significativo relativo alle sedi, unità, attività oggetto della certificazione, attivando, se del caso, la procedura di estensione o riduzione della certificazione.

CERSA ha facoltà di accettare le variazioni comunicate ovvero predisporre l'effettuazione di verifiche supplementari per tale decisione.

La mancata notifica preventiva a CERSA può comportare la sospensione della certificazione.

Distruzione dei certificati

L'Organizzazione certificata si impegna alla tempestiva distruzione del certificato superato/annullato in caso di sua riemissione o in caso di ritiro della certificazione, al ricevimento della relativa notifica.

INFORMAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI CERTIFICAZIONE

CERSA rende pubblica l'informazione relativa allo stato della certificazione (validità, sospensione, rinuncia o revoca) tramite l'elenco delle Organizzazioni certificate disponibile sul proprio sito web www.cersa.com.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

A ciascuna delle Organizzazioni certificate CERSA attribuisce codice utente e password con cui le stesse sono tenute a procedere alle adeguate registrazioni nell'area riservata ai clienti.

I dati delle Organizzazioni certificate nei settori oggetto di accreditamento vengono trasmessi ad ACCREDIA per la pubblicazione sul relativo sito internet.

L'informazione è resa disponibile anche ad altri terzi che ne facciano richiesta.

USO DELLA CERTIFICAZIONE E/O DEL MARCHIO

Il contrassegno CERSA (marchio o logo) è il mezzo di identificazione grafica della documentazione ufficiale e della corrispondenza emessa da CERSA medesima ed è di sua esclusiva proprietà.

L'Organizzazione certificata da CERSA si impegna, pena la revoca della certificazione, a non utilizzare la certificazione stessa in modo tale da portare discredito a CERSA e a non fare alcuna dichiarazione circa la propria certificazione che possa essere considerata da CERSA ingannevole e non autorizzata.

Le Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione di Sistema di Gestione da parte di CERSA e che sono in possesso del relativo certificato, possono utilizzare il marchio CERSA per divulgare a terzi l'avvenuta certificazione secondo quanto concordato e specificamente previsto sia nel presente Regolamento sia nei Regolamenti marchio specifici (marchio 1 e marchio 2).

Il corretto utilizzo del marchio viene verificato in sede di verifica ispettiva dagli ispettori.

Il contrassegno che le Organizzazioni possono utilizzare è quello riportato nel Regolamento marchio specifico disponibile sul sito web www.cersa.com nell'area riservata ai clienti certificati.

Soluzioni differenti da quelle previste, in merito alla dicitura da riportare, devono essere preventivamente richieste ed autorizzate da CERSA.

ESTENSIONE E RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione certificata può avanzare richiesta scritta a CERSA di estensione tecnica/geografica ovvero riduzione del Sistema di Gestione interessato.

CERSA conduce una analisi delle variazioni richieste che potranno essere oggetto di rivalutazione contrattuale e dare luogo ad un accertamento documentale e/o una o più verifiche di estensione / riduzione.

Le eventuali necessarie modifiche al contratto in essere sono comunicate all'Organizzazione per preventiva accettazione.

Le risultanze della conseguente verifica ispettiva sono sottoposte alla CD che delibera al riguardo.

Il certificato è inviato, previa verifica che siano state regolarmente corrisposte a CERSA tutte le somme dovute, in sostituzione del precedente e viene registrato con lo stesso numero con l'indicazione della data della modifica.

SOSPENSIONE E REVOCA DEL CERTIFICATO

Motivi di sospensione

CERSA può, in via cautelativa, sospendere la validità della certificazione rilasciata quando abbia evidenza che il Sistema di Gestione dell'Organizzazione interessata non risponda più ai requisiti delle norme o delle regole di certificazione.

A titolo indicativo e non esaustivo, motivi di sospensione sono:

- rilievo di non conformità maggiori non risolte dall'Organizzazione nei tempi assegnati da CERSA e/o mancata adozione di azioni correttive nei tempi concordati;
- mancato adeguamento alle modifiche della norma e/o delle regole di certificazione da parte dell'Organizzazione entro i termini stabiliti da CERSA;
- mancata comunicazione a CERSA di modifiche al Sistema di Gestione certificato;
- esistenza di problematiche concernenti i requisiti cogenti del prodotto/servizio erogato o del Sistema di Gestione interessato;



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

- mancata gestione di reclami e/o altre segnalazioni di carenze direttamente connesse al Sistema di Gestione certificato.

In tali casi e altri similari riguardanti la non corretta attuazione del Sistema di Gestione, la durata della sospensione della certificazione è proposta da CERSA e il relativo provvedimento viene adottato a seguito di delibera della CD.

Il provvedimento di sospensione della certificazione può essere adottato direttamente da CERSA quando sia accertato un comportamento dell'Organizzazione in contrasto col presente Regolamento, quali ad esempio:

- mancata disponibilità da parte dell'Organizzazione all'effettuazione delle verifiche ispettive ordinarie e supplementari;
- mancata disponibilità da parte dell'Organizzazione all'effettuazione delle verifiche ispettive alla presenza di ispettori/osservatori di ACCREDIA;
- mancata informazione a CERSA circa l'esistenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
- condanna dell'Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti al Sistema di Gestione certificato

CERSA può inoltre adottare la sospensione della certificazione quando sia accertato l'uso scorretto della stessa. A titolo indicativo e non esaustivo, l'uso della certificazione è considerato scorretto quando:

- l'Organizzazione adotta comportamenti tali da portare discredito a CERSA;
- l'Organizzazione la rende oggetto di dichiarazioni che possano essere considerate ingannevoli e non autorizzate.

La sospensione della certificazione può essere comminata da CERSA anche in caso di mancato versamento delle somme dovute nei termini contrattualmente previsti, qualora l'Organizzazione persista nel suo comportamento inadempiente.

Il periodo di sospensione è stabilito da CERSA ed il provvedimento potrà essere ritirato solo dopo che CERSA avrà accertato l'avvenuta rimozione delle cause che l'hanno originato.

I provvedimenti di sospensione sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CERSA si riserva la facoltà di rendere noti i provvedimenti di sospensione adottati e, ove ne ricorrano le condizioni, li comunica ad ACCREDIA e li pubblica anche sul proprio sito web www.cersa.com.

Fermo restando l'adozione della sospensione della certificazione, CERSA può adottare ogni iniziativa utile a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi e la sua immagine. Non sono escluse azioni di carattere legale.

L'Organizzazione deve portare a conoscenza dei terzi interessati, con mezzi adeguati, la condizione di sospensione della certificazione e in special modo in tutti i casi nei quali la medesima è determinante ai fini dell'acquisizione o del mantenimento di un contratto/fornitura.

Durante il periodo di sospensione della certificazione, l'Organizzazione interessata non può fare uso del certificato né qualificarsi come Organizzazione certificata. Essa, inoltre, non può essere certificata da altro Organismo di certificazione ed è comunque tenuta al versamento dei diritti annui di mantenimento stabiliti dal contratto.

Sospensione richiesta dall'Organizzazione

L'Organizzazione può richiedere la sospensione della sua certificazione nel caso in cui intenda sospendere le attività rientranti nello scopo della certificazione per un periodo di tempo significativo (oltre tre mesi) o per altri casi analoghi (traslochi, ristrutturazioni, ecc.).

CERSA ha la facoltà di accordare la sospensione per il periodo di tempo richiesto dall'Organizzazione fermo restando che essa non potrà essere superiore ad un anno.

I provvedimenti di sospensione sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Anche in questo caso CERSA avrà facoltà di rendere noti i provvedimenti di sospensione adottati.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

Motivi di revoca della certificazione

CERSA può revocare la certificazione rilasciata quando abbia evidenza che il Sistema di Gestione non garantisca il rispetto dei requisiti minimi della norma di riferimento e del Regolamento di certificazione e ritenga che l'Organizzazione interessata non sia in grado di ripristinare la relativa conformità.

A titolo indicativo e non esaustivo, motivi di revoca sono:

- utilizzo della certificazione durante il periodo di sospensione comminato da CERSA;
- mancata eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione della certificazione per un periodo stabilito da CERSA;
- cessazione o sospensione dell'attività dell'Organizzazione oggetto di certificazione per un periodo superiore a un anno;
- gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo del certificato e/o del marchio di certificazione;
- condanna definitiva (passata in giudicato) dell'Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del Sistema di Gestione oggetto di certificazione;
- mancato versamento delle somme dovute, qualora l'Organizzazione persista nel suo inadempimento, nonostante una diffida inviata con lettera raccomandata;
- in caso di mancata effettuazione della terza verifica di sorveglianza in luogo della verifica di rinnovo;
- in caso di frequenti inosservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave.

La revoca viene decisa da CERSA che ne informerà la CD.

L'Organizzazione destinataria del provvedimento di revoca è tenuta a cessare immediatamente ogni e qualsiasi riferimento e utilizzo della certificazione stessa ed a provvedere alla distruzione tempestiva del certificato revocato. Dovrà inoltre segnalare lo stato di revoca ai committenti terzi interessati.

I provvedimenti di revoca sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CERSA ha facoltà di pubblicizzare nelle sedi opportune l'adozione del provvedimento di revoca.

L'Organizzazione interessata può chiedere il ritiro del provvedimento di revoca solo dopo aver dimostrato a CERSA di aver adottato tutti quei provvedimenti che CERSA medesima ha indicato idonei ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato origine alla revoca.

RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

Rinuncia della certificazione già rilasciata

Durante il periodo di validità del contratto con CERSA, l'Organizzazione che ha ottenuto la certificazione può rinunciare alla stessa nel caso:

- essa non accetti variazioni delle condizioni economiche;
- essa non accetti variazioni del presente Regolamento;
- non intenda adeguarsi alle variazioni delle norme di riferimento,
- essa sia impossibilitata a proseguire nel rapporto contrattuale per i seguenti motivi che dovranno essere adeguatamente documentati: cessazione dell'attività, cessione di ramo di azienda, fallimento o liquidazione.

L'Organizzazione interessata alla rinuncia della certificazione deve inoltrare a CERSA una specifica comunicazione scritta corredata dell'eventuale documentazione da far pervenire con un anticipo di 30 giorni rispetto la data dalla quale si intende far decorrere la rinuncia.

L'Organizzazione rinunciataria non ha diritto al rimborso delle somme già versate. Essa deve inoltre provvedere al versamento di tutte le somme dovute sino al momento della rinuncia; in particolare gli importi dei costi gestionali annuali che saranno rideterminati da CERSA in misura proporzionale ai mesi in cui la certificazione è risultata attiva.

Resta inteso che la rinuncia dell'Organizzazione non ha alcun effetto giuridico se non espressamente accettata da CERSA.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

L'Organizzazione può richiedere di rinunciare alla certificazione per motivi diversi da quelli sopra elencati con l'obbligo di inoltrare a CERSA una specifica comunicazione scritta corredata dell'eventuale documentazione da far pervenire con un anticipo di 30 giorni rispetto la data dalla quale si intende far decorrere la rinuncia. In tal caso all'Organizzazione richiedente saranno applicate le penali previste per rinuncia inappropriata della certificazione.

In ogni caso qualora la rinuncia della certificazione coinvolga attività di verifiche già programmate e comunicate all'Organizzazione si applicano le penali previste per l'annullamento delle verifiche ispettive.

Ai fini dell'accettazione della domanda di rinuncia, si precisa che:

- in caso di mancata effettuazione della verifica di rinnovo, l'Organizzazione che vorrà mantenere la certificazione sino alla sua scadenza, dovrà in ogni caso sostenere una terza verifica di sorveglianza che garantisca la conformità del Sistema di Gestione certificato dalla data della precedente verifica di sorveglianza alla data di scadenza prevista contrattualmente. Nel caso in cui l'Organizzazione non accetti di effettuare tale verifica, è prevista la revoca immediata e qualora la certificazione sia stata rilasciata nei settori coperti da accreditamento, tale situazione sarà comunicata ad ACCREDIA;
- il diritto a rinunciare alla certificazione motivata dalla mancata accettazione delle condizioni economiche è esigibile qualora la richiesta intervenga entro un anno dalla data in cui CERSA ha effettuato la comunicazione di adeguamento tariffario.

Gli obblighi dell'Organizzazione, in caso di rinuncia accettata da CERSA, sono gli stessi previsti per la revoca.

CERSA formalizza mediante idonea comunicazione l'accettazione della domanda di rinuncia.

CERSA provvederà ad eliminare i riferimenti alla certificazione dell'Organizzazione dagli appositi registri ed a trasmettere tale informazione agli interessati.

In conseguenza della rinuncia, anche se accettata da CERSA, l'Organizzazione non avrà diritto al rimborso di quanto già versato.

Rinuncia della certificazione non ancora rilasciata

La domanda di certificazione decade quando l'Organizzazione richiedente, senza motivate ragioni, non prosegue nell'iter stabilito nel presente Regolamento entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione della domanda stessa.

In assenza di riscontro da parte dell'Organizzazione, CERSA formalizza la decadenza della domanda mediante comunicazione scritta.

L'Organizzazione interessata deve comunque provvedere al versamento di tutte le somme fino a quel momento dovute a CERSA e non matura alcun diritto al rimborso di quanto già versato.

L'Organizzazione che volontariamente rinunci alla certificazione ancor prima che essa venga rilasciata deve darne comunicazione scritta a CERSA. L'accettazione della rinuncia è formalizzata per iscritto da CERSA.

L'Organizzazione rinunciataria non ha diritto al rimborso delle somme già versate; essa deve inoltre provvedere al versamento di tutte le somme dovute sino al momento della rinuncia.

COMPENSI DOVUTI A CERSA – ADEGUAMENTI TARIFFARI

Compensi

In conformità a quanto indicato dal contratto definito tra CERSA e l'Organizzazione per le attività necessarie al rilascio e al mantenimento della certificazione, a CERSA è dovuto un compenso valutato, tra l'altro, sulla base delle dimensioni dell'Organizzazione, della tipologia dei prodotti e servizi che essa fornisce, della estensione della certificazione nelle varie sedi operative nonché della complessità e delle prescrizioni aggiuntive previste per casi particolari.

Il contratto considera i costi per il periodo di validità triennale e rimane tale se durante tale periodo non subentrano modifiche rispetto a quanto riportato dall'Organizzazione sulla domanda di certificazione o regolamentazioni vincolanti per gli Organismi di certificazione.

L'offerta economica può essere formulata anche sulla base di tariffe orarie prestabilite.

Il costo complessivo, in linea di massima, è così articolato:



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

1° anno

include costi gestionali, valutazione preliminare, esame documentale, preparazione, esecuzione e rendicontazione della verifica di valutazione, emissione certificato e mantenimento primo anno.

2° e 3° anno

include costi gestionali, preparazione, esecuzione e rendicontazione verifiche di sorveglianza annuale e mantenimento annuale (diritti annui di concessione della certificazione ed iscrizione al registro).

In corrispondenza di ciascun anno sono indicati il numero dei gg*uomo impiegati per l'effettuazione delle verifiche ispettive di cui sopra e la previsione indicativa dei gg*uomo per la verifica di rinnovo.

Il costo della giornata*uomo è indicato in contratto, come pure l'impegno in termini di gg*uomo necessario per ogni singola verifica.

CERSA si riserva, in casi particolari e in ragione della complessità dell'Organizzazione richiedente, di variare entro i limiti consentiti i gg*uomo previsti dandone comunicazione all'Organizzazione. Tali variazioni saranno apportate anche al fine di consentire a CERSA di ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia.

Le variazioni in termini di organico rispetto a quanto dichiarato dall'Organizzazione in sede di domanda di certificazione, riscontrate da CERSA anche in sede di verifica ispettiva, possono originare variazione degli impegni di gg*uomo.

Ogni contratto di certificazione stabilisce tempi, modi e condizioni di pagamento. Gli importi stabiliti nel contratto accettato dall'Organizzazione devono essere versati a CERSA secondo le modalità in esso dettagliate.

I compensi per l'attività svolta da CERSA saranno dovuti dall'Organizzazione anche in caso di mancata emissione del certificato per l'assenza dei requisiti di conformità, verificata ed oggettivamente documentata ovvero in caso di rinuncia alla certificazione, sospensione o revoca.

Rimborso delle spese

Fatte salve specifiche situazioni, nel compenso riportato in contratto non sono incluse le spese sostenute dagli ispettori nell'ambito delle visite ispettive. Tali spese devono essere comunque rimborsate a CERSA dall'Organizzazione; esse sono fatturate all'Organizzazione in base al costo.

A richiesta dell'Organizzazione, CERSA rende disponibile ogni giustificazione delle spese sostenute fatta eccezione dei casi in cui esse siano state concordate in misura forfettaria.

Adeguamenti tariffari

Gli importi tariffari possono variare in ragione delle variazioni di costo (spese generali, costo del personale, ecc.) che incidono sull'attività di certificazione.

CERSA provvede all'aggiornamento annuale delle proprie tariffe in riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, applicando la seguente relazione:

$$T = T_0 * (1 + V)$$

Dove:

T_0 = tariffa applicata alla data del contratto;

V = variazione percentuale dell'indice ISTAT intervenuta alla data di aggiornamento delle tariffe.

La variazione delle tariffe è comunicata a tutte le Organizzazioni registrate.

Nei casi di variazione delle tariffe, se non diversamente disposto dal contratto, si adottano i seguenti criteri di politica tariffaria:

- le tariffe aggiornate sono applicate a tutte le Organizzazioni clienti dal giorno successivo la data della loro approvazione;
- le tariffe aggiornate non si applicano per l'iter di certificazione (1° anno) delle Organizzazioni che alla data di approvazione dei nuovi importi abbiano già presentato la domanda di certificazione;
- le tariffe aggiornate si applicano per l'esecuzione delle verifiche di sorveglianza (2° e 3° anno) e di rinnovo delle Organizzazioni già certificate alla data di approvazione dei nuovi importi.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

All'Organizzazione che si avvale della facoltà di rinuncia della certificazione per mancata accettazione degli adeguamenti tariffari vengono praticate le tariffe anteriori alle variazioni.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO - PENALI

Interessi di mora

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti in contratto verranno addebitati gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti percentuali.

Il mancato pagamento può comportare la sospensione della certificazione e/o la sua revoca e conseguente rescissione del contratto per inadempienza.

Penali per spostamento/ rinuncia della verifica ispettiva

La richiesta di spostamento della verifica ispettiva, pervenuta dopo il quindicesimo giorno lavorativo antecedente le date già comunicate all'Organizzazione, può comportare il pagamento di una penale pari al 50% del costo dei gg*uomo pianificati.

La richiesta di annullamento della verifica ispettiva, pervenuta dopo il quindicesimo giorno lavorativo antecedente le date già comunicate all'Organizzazione, comporta il pagamento di una penale di importo corrispondente al costo dei gg*uomo pianificati.

Penali per inappropriata rinuncia

Qualora la rinuncia della certificazione sia avanzata per motivi diversi da quelli consentiti dal Regolamento CERSA applicherà una penale corrispondente al 30% dell'importo residuo del contratto stipulato con l'Organizzazione interessata.

MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE

CERSA si impegna ad informare le Organizzazioni clienti delle eventuali modifiche al procedimento di certificazione introdotte anche con una nuova revisione del presente Regolamento.

Le modifiche introdotte al procedimento di certificazione si applicano a tutte le Organizzazioni clienti alla data delle stesse. Le Organizzazioni clienti che non intendano conformarsi alle modifiche introdotte hanno la facoltà di rinunciare alla certificazione.

Qualora per le modifiche introdotte CERSA deve procedere con nuove verifiche di valutazione documentale o ispettiva in loco (verifiche supplementari), i relativi costi oggettivamente documentati sono comunque a carico dell'Organizzazione cliente.

RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO DI CERSA

CERSA si impegna ad informare tempestivamente l'Organizzazione dell'eventuale rinuncia/sospensione/revoca del proprio accreditamento nello schema/settore di accreditamento nel quale ricade la certificazione dell'Organizzazione, nonché a supportare, in questo caso specifico, l'Organizzazione stessa nella fase di eventuale passaggio ad altro organismo di certificazione che sia accreditato.

RECLAMI, RICORSI, ARBITRATO

Reclami

L'Organizzazione che ritiene pregiudizievole ai suoi interessi un qualsiasi evento connesso all'iter di certificazione, può presentare reclamo scritto a CERSA motivandone le ragioni.

CERSA conferma il ricevimento del reclamo entro 5 giorni lavorativi dalla sua ricezione.

Il reclamo è esaminato dalla direzione di CERSA che decide in merito alla sua fondatezza disponendo, se necessario, ulteriori accertamenti.

Le decisioni della direzione in merito al reclamo sono comunicate all'Organizzazione.

I tempi per l'accertamento delle cause che hanno determinato il reclamo e quindi la risposta al reclamante dipenderanno dalla tipologia e complessità dello stesso.

Le conclusioni sono comunicate al reclamante al termine del processo di istruttoria.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

Le spese relative al reclamo sono a carico dell'Organizzazione richiedente, fatto salvo il caso di accoglimento del reclamo stesso.

Ricorsi

L'Organizzazione che ritiene ingiusto un provvedimento di CERSA può presentare entro 10 gg. dal ricevimento del provvedimento medesimo, un motivato ricorso finalizzato alla sua revoca.

Tale ricorso è sottoposto all'esame della Giunta Ricorsi di CERSA che ne valuta la fondatezza ed esprime il suo giudizio.

CERSA può disporre ulteriori accertamenti qualora ritenuti opportuni e necessari.

Le spese relative al ricorso sono a carico dell'Organizzazione richiedente; le stesse sono invece a carico di CERSA nel caso di accoglimento del ricorso.

Qualora il ricorso venga accolto, CERSA attiverà le opportune azioni correttive e preventive al fine di eliminare la causa che lo ha originato.

Il risultato del ricorso è comunque inviato all'Organizzazione a mezzo lettera raccomandata.

Arbitrato

Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a CERSA, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà definita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ad istanza della parte più diligente.

In caso di controversia, la parte istante provvederà a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che sarà comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.

La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvederà allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio.

I due arbitri nominati dovranno procedere alla nomina del terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Collegio avrà sede a Milano e l'arbitrato sarà irritale e secondo diritto.

Gli arbitri regoleranno essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.

Il lodo dovrà essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salve proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò di rendesse necessario per esigenze istruttorie.

La decisione degli arbitri avrà efficacia vincolante fra le parti.

CONTENZIOSI E COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DI MILANO

Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a CERSA per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al presente Regolamento saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

PARTE SPECIALISTICA

CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE

Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:

- Norma UNI EN ISO 9001 (versione corrente) “Sistema di Gestione per la Qualità”;
- Norma UNI EN ISO 9000 (versione corrente) “Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia”;
- Norma UNI EN ISO 19011 (versione corrente) “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale”;
- Regolamento ACCREDIA RG 01 (versione corrente) per l’accreditamento degli Organismi di certificazione;
- Regolamenti Tecnici SINCERT applicabili per la valutazione in caso di particolari settori EA;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 (versione corrente) “Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione”;
- Linee Guida EA/IAF applicabili;
- Tariffario CERSA.

Le norme tecniche di cui sopra potrebbero subire delle modifiche in seguito a nuove indicazioni tecniche degli enti di riferimento e/o di accreditamento.

VERIFICA DI VALUTAZIONE DI FASE 1

Gli obiettivi di tal fase consistono nel:

- verificare la documentazione dell’Organizzazione per accertare che la stessa è conforme ai requisiti richiesti in riferimento allo scopo di certificazione richiesto;
- riesaminare lo stato e la comprensione dell’Organizzazione riguardo i requisiti della norma, oltre che identificare il personale chiave e gli aspetti significativi dei processi, degli obiettivi e delle attività del Sistema di Gestione;
- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema di Gestione, i processi e i siti dell’Organizzazione con gli attinenti aspetti legali e regolamenti che disciplinano le attività oggetto di verifica ispettiva;
- valutare il luogo dell’Organizzazione richiedente e le condizioni particolari del sito;
- verificare che le verifiche ispettive interne e il riesame del Sistema di Gestione sono stati pianificati ed eseguiti;
- valutare che il livello di attuazione del Sistema di Gestione fornisce l’evidenza sostanziale che l’Organizzazione è preparata per la fase 2,
- concordare con l’Organizzazione il piano di verifica della fase 2 riesaminando l’assegnazione di risorse.

Gli elementi obiettivi di giudizio per la conduzione della fase 1, sono rappresentati da:

- l’esame dei documenti del Sistema di Gestione interessato;
- la valutazione dei processi principali e di supporto e le loro interazioni ed implementazioni descritte nella documentazione del Sistema di Gestione; sono compresi i processi che influenzano la conformità del prodotto e che l’Organizzazione ha affidato all’esterno nonché le modalità di controllo di detti processi adottate dall’Organizzazione medesima;
- la valutazione della struttura dell’Organizzazione nonché la definizione dei compiti e dei ruoli del personale e la sua adeguatezza in relazione ai processi principali dichiarati nel Manuale, anche in riferimento al luogo ed ai siti ove vengono svolte le attività operative;



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

Conclusione della fase 1

La fase 1 si conclude con la redazione di un rapporto e, qualora abbia esito positivo, con la pianificazione delle attività della fase 2.

VERIFICA DI VALUTAZIONE DI FASE 2

Questa fase può essere condotta consecutivamente alla fase 1 senza alcun intervallo temporale.

Essa riguarda almeno:

- informazioni ed evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma o di altro documento normativo applicabile al Sistema di Gestione interessato;
- il monitoraggio delle prestazioni, misurazioni, registrazioni e riesami degli obiettivi chiave e dei traguardi (coerenti con le aspettative della norma o di altri documenti normativi applicabili al Sistema di Gestione);
- le prestazioni del Sistema di Gestione dell'Organizzazione con riferimento anche alla conformità legale;
- il controllo operativo dei processi dell'Organizzazione;
- i risultati del riesame della direzione in conformità a quanto previsto dalla norma di riferimento;
- i risultati delle verifiche ispettive interne svolte da personale obiettivo, competente ed imparziale, in conformità a quanto previsto della norma di riferimento.
- le responsabilità della direzione nei confronti della clientela;
- i legami tra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi, i requisiti legali pertinenti, le responsabilità e le competenze del personale, le attività, le procedure, i dati prestazionali, nonché i rilievi delle verifiche ispettive interne e le relative conclusioni.

La fase 2, inoltre, considera le criticità emerse in fase 1 che, nel caso fosse accertato il loro persistere o il mancato avvio del relativo piano di rimozione, potrebbero pregiudicare l'esito positivo della valutazione complessiva.

Conclusione della fase 2

La fase 2 si conclude con la redazione del rapporto e la comunicazione all'Organizzazione delle indicazioni sulla conformità del Sistema di Gestione rispetto ai requisiti della norma di riferimento.

La direzione dell'Organizzazione firma il rapporto di verifica ispettiva che riporta anche le carenze del Sistema di Gestione, distinte in Non Conformità (di seguito NC) maggiori o minori e in Raccomandazioni.

Sono qualificate NC maggiori quelle che riguardano il totale mancato rispetto di un requisito specifico della norma di riferimento.

Sono qualificate minori le NC che riguardano il mancato rispetto di qualche requisito specifico della norma di riferimento e/o delle procedure dell'Organizzazione valutata che non assumono comunque carattere di sistematicità ma riguardano episodi singoli con una frequenza limitata.

Sono qualificate Raccomandazioni quelle lievi carenze che si riferiscono ad aspetti marginali del Sistema di Gestione che potrebbero causare potenzialmente il mancato rispetto di requisiti specifici della norma di riferimento.

CONTROLLO PERIODICO DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA (VERIFICA DI SORVEGLIANZA)

In occasione delle visite di sorveglianza saranno sempre approfonditi i punti relativi a:

- verifiche ispettive interne, riesami della direzione, azioni correttive e preventive;
- cambiamenti intervenuti a livello organizzativo, documentali e di processo/impianto, rispetto alla verifica precedente;
- ricorsi, reclami e relativa gestione oltre eventuali azioni correttive intraprese;
- utilizzo del marchio;
- prestazioni per il miglioramento continuo, efficacia del Sistema di Gestione nel conseguire gli obiettivi.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

La conclusione della verifica di sorveglianza è documentata con la redazione del rapporto e la comunicazione all'Organizzazione delle indicazioni sulla continuità della conformità del Sistema di Gestione rispetto ai requisiti della norma di riferimento

LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione interessato non costituiscono, da parte di CERSA, la garanzia del rispetto da parte dell'Organizzazione certificata degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti ai quali è tenuta a conformarsi.

La certificazione rilasciata riguarda solo la conformità alla norma di riferimento del Sistema di Gestione adottato dall'Organizzazione e non costituisce pertanto un attestato del rispetto dei predetti requisiti cogenti.

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER LA CERTIFICAZIONE DI IMPRESE DI COSTRUZIONE, INSTALLATORI DI IMPIANTI E SERVIZI (SETTORE EA 28)

Di seguito si sintetizzano i requisiti aggiuntivi applicabili a seguito della Determinazione 11/2003 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, descritti nel documento SINCERT RT-05 già richiamato fra le norme tecniche di riferimento .

Scopo della certificazione

La certificazione può essere rilasciata solo in riferimento alle attività realizzative e alle corrispondenti tipologie di lavori/opere, i cui processi produttivi hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte di CERSA con le seguenti modalità:

- Verifica delle attività in corso presso cantieri attivi e della relativa documentazione di pianificazione e di registrazione.
- Limitatamente ad una sola tipologia di lavoro aggiuntiva rispetto a quella oggetto di verifica in cantiere, è possibile emettere la certificazione a fronte della dimostrazione di avere correttamente operato in passato, a condizione che tale tipologia ricada nella stessa macrofamiglia (definita come in tabella 1) in cui è stata effettuata una verifica come dal punto precedente.
- Nella definizione dello scopo della certificazione saranno evitati riferimenti diretti ai codici alfanumerici delle Categorie generali o speciali dei Lavori, salvo nel caso di specifica richiesta scritta dell'Impresa.
- Le lavorazioni specializzate (Categorie Speciali) non sono per loro natura accorpabili e vanno considerate e valutate singolarmente.

Macrofamiglia	Categorie Generali di Lavori
opere edili	OG1 + OG2
opere infrastrutturali	OG3 + OG4
opere idrauliche	OG5+ OG6+ OG7+OG8
opere impiantistiche	OG9 + OG10+OG11
opere di riqualificazione ambientale	OG12+OG13

Tabella 1: macrofamiglie

Programmazione e durata delle verifiche

Al fine di tenere conto di eventuali periodi di inattività (situazione frequente per le Imprese di costruzioni), gli audit di sorveglianza possono essere anticipati o posticipati rispetto alla programmazione originaria fino ad un massimo di tre mesi. Inoltre la durata delle verifiche potrebbe cambiare, anche sensibilmente, in funzione del numero di addetti presenti in azienda e nei cantieri oggetto di verifica (inclusi quelli addetti alle attività subappaltate).



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

Rinnovo della certificazione

Nel corso della verifica di rinnovo devono essere valutati almeno due cantieri operativi, fatto salvo il caso di esistenza di un solo cantiere aperto.

A seguito dell'audit di rinnovo, il campo di applicazione della certificazione sarà rivisto sulla base delle attività oggetto di verifica nel corso del triennio. Possono essere incluse nel campo di applicazione del certificato soltanto le tipologie di lavori che sono state oggetto di verifica almeno due volte nel corso del passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa visita di rinnovo).

Nel corso dell'audit di rinnovo, relativamente ad una attività è possibile esaminare la documentazione di lavori eseguiti, secondo le modalità descritte in "Scopo della certificazione".

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per l'audit di rinnovo, verrà effettuata comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione. Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, CERSA procederà al rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica supplementare non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 3 mesi dal rinnovo della certificazione. Nel caso in cui non si potesse effettuare la verifica in cantiere nei tempi sopra descritti, il certificato sarà revocato.

Sospensione e revoca della certificazione

L'eventuale revoca e/o sospensione, ancorché temporanea, della certificazione sarà notificata a Accredia e all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. .



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE

Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:

- Norma UNI EN ISO 14001 (versione corrente) “Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso”
- Norma UNI EN ISO 9000 (versione corrente) “Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia”;
- UNI EN ISO 19011 (versione corrente) “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale”;
- Regolamento ACCREDIA RG 01 (versione corrente) per l'accreditamento degli Organismi di certificazione;
- RT-09 ACCREDIA (versione corrente) “Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA)”;
- UNI/TR 11331:2009;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021 (versione corrente) “Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione”;
- Linee Guida EA/IAF applicabili;
- Tariffario CERSA.

Le norme tecniche di cui sopra potrebbero subire delle modifiche in seguito a nuove indicazioni tecniche degli enti di riferimento e/o di accreditamento.

OBBLIGHI PARTICOLARI

Le attività soggette a certificazione devono essere chiaramente identificate, così come deve essere definito il territorio nel quale tali attività vengono svolte, inclusi magazzini, connessi o associati, di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali, accumuli di materiali di scarto ed ogni apparecchiatura o infrastruttura coinvolta nelle attività dell'Organizzazione, compresi eventuali cantieri esterni temporanei. La direzione aziendale è responsabile di qualsiasi tipo di impatto provocato sull'ambiente circostante e deve stabilire una politica ambientale con obiettivi misurabili raggiungibili attraverso adeguati programmi per realizzarli, supportati da un adeguato Sistema di Gestione Ambientale.

L'Organizzazione, nell'accettazione del contratto con CERSA e quindi con l'accettazione del presente Regolamento, dichiara di essere conforme e si impegna a mantenersi conforme nel tempo a tutti i requisiti di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili agli aspetti ambientali connessi con l'attività, i prodotti e i propri servizi.

L'Organizzazione si obbliga a destinare appropriate risorse (finanziarie, umane e tecniche), definire precise responsabilità per l'attuazione, lo sviluppo ed il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale e a mantenere il proprio Sistema di Gestione in modo conforme ai requisiti richiesti dalla norma durante tutto il periodo di validità del certificato.

Quando l'Organizzazione intende fornire ai propri clienti prodotti/servizi di terzi, dovrà valutare gli aspetti ambientali indiretti connessi con la realizzazione dei prodotti o l'erogazione dei servizi ed individuare modalità operative adeguate alla loro gestione, tenuto conto anche del grado di controllo che può esercitare sui propri fornitori.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

VERIFICA DI VALUTAZIONE DI FASE 1

La verifica di valutazione di fase 1 comprende gli obiettivi previsti e descritti per la stessa fase relativa ai Sistemi di Gestione per la Qualità con la precisazione che essi si riferiscono alle norme e documenti di riferimento per la certificazione dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente.

Durante tale fase è inoltre verificato:

- la conformità legislativa con le relative autorizzazioni;
- la presenza delle previste autorizzazioni ambientali in riferimento alle attività dell'Organizzazione;
- la presenza di informazioni su autorizzazioni e licenze relative alle leggi applicabili;
- la disponibilità di certificati di analisi, prove, misure, ecc. richieste da autorizzazioni;
- l'eventuale esistenza di situazioni non conformi.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano le autorizzazioni ambientali che devono essere verificate:

- emissioni in atmosfera;
- scarichi;
- prelievi d'acqua;
- certificato di prevenzione incendi (CPI) per attività controllate da VV.FF.;
- iscrizioni all'albo gestori rifiuti;
- altre disposizioni che l'Organizzazione deve osservare.

Conclusione della fase 1

La fase 1 si conclude con la redazione di un rapporto e con la pianificazione delle attività della fase 2.

Il rapporto menzionerà anche le eventuali NC che dovranno essere risolte ai fini della certificazione. Fra queste, in particolare, quelle che sono rilevate nel caso di mancato rispetto di requisiti previsti nel campo legislativo per quanto attiene alle autorizzazioni.

Tuttavia, qualora sia rilevata l'evidenza che l'Organizzazione abbia provveduto a quanto necessario per soddisfare tali requisiti e che le autorità preposte non abbiano ancora provveduto a quanto di competenza, CERSA prosegue l'iter di certificazione fermo restando che la sua chiusura resta subordinata agli sviluppi delle autorizzazioni in questione e che, al più tardi, la certificazione potrà essere rilasciata non prima di 6 mesi dalla data di richiesta dell'autorizzazione da parte dell'Organizzazione.

VERIFICA DI VALUTAZIONE DI FASE 2

Questa fase è solitamente condotta in maniera disgiunta dalla fase 1, tuttavia, al verificarsi delle condizioni descritte nel Regolamento ACCREDIA RT-09, essa può essere condotta consecutivamente alla fase 1 senza alcun intervallo temporale.

La verifica di valutazione di fase 2 comprende gli obiettivi previsti e descritti per la stessa fase relativa ai Sistemi di Gestione per la Qualità con la precisazione che essi si riferiscono alle norme e documenti di riferimento per la certificazione dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente.

Durante tale fase è inoltre verificato:

- la conformità alle disposizioni legislative applicabili;
- l'esistenza di evidenze a dimostrazione della realizzazione della politica ambientale.

Conclusione della Fase 2

La Fase 2 si conclude con la redazione del rapporto e la comunicazione all'Organizzazione delle indicazioni sulla conformità del Sistema di Gestione rispetto ai requisiti della norma di riferimento.

La direzione dell'Organizzazione firma il rapporto di verifica ispettiva che riporta anche le carenze del Sistema di Gestione, distinte in Non Conformità (di seguito NC) maggiori o minori e in Raccomandazioni.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

Sono qualificate NC maggiori quelle che riguardano il totale mancato rispetto di un requisito specifico della norma di riferimento e/o delle disposizioni legislative e/o regolamentari. L'evidenza di NC maggiori non permette il rilascio del certificato fino al superamento della violazione stessa.

Nella valutazione dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente, la NC è sicuramente maggiore in caso di violazione di un requisito cogente o di assenza o mancata implementazione o mantenimento di uno o più requisiti del Sistema di Gestione, oppure in caso di una situazione che, sulle basi di un'evidenza di verifica, sollevi dubbi significativi sulla capacità del Sistema di Gestione di raggiungere gli obiettivi previsti dal documento di Politica.

Sono qualificate minori le NC che riguardano il mancato rispetto di qualche requisito specifico della norma di riferimento e/o delle procedure dell'Organizzazione valutata che non assumono comunque carattere di sistematicità ma riguardano episodi singoli con una frequenza limitata.

Sono qualificate Raccomandazioni quelle lievi carenze che si riferiscono ad aspetti marginali del Sistema di Gestione che potrebbero causare potenzialmente il mancato rispetto di requisiti specifici della norma di riferimento.

CONTROLLO PERIODICO DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA (VERIFICA DI SORVEGLIANZA)

In occasione delle visite di sorveglianza saranno sempre approfonditi i punti relativi a:

- verifiche ispettive interne, riesami della direzione, azioni correttive e preventive;
- cambiamenti intervenuti a livello organizzativo, documentali e di processo/impianto, rispetto alla verifica precedente;
- ricorsi, reclami e relativa gestione oltre eventuali azioni correttive intraprese;
- utilizzo del marchio;
- prestazioni per il miglioramento continuo, efficacia del Sistema di Gestione di conseguire gli obiettivi.

L'Organizzazione deve rendere disponibili le registrazioni dei reclami ed altre comunicazioni relative ai propri impatti ambientali, da qualunque fonte provengano, delle risposte date e delle eventuali azioni correttive intraprese relativamente al periodo precedente la verifica di sorveglianza.

La conclusione della verifica di sorveglianza è documentata con la redazione del rapporto e la comunicazione all'Organizzazione delle indicazioni sulla continuità della conformità del Sistema di Gestione rispetto ai requisiti della norma di riferimento.

LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione interessato non costituiscono, da parte di CERSA, la garanzia del rispetto da parte dell'Organizzazione certificata degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti ai quali è tenuta a conformarsi.

L'Organizzazione certificata è la sola responsabile, verso se stessa e verso i terzi, incluse le Amministrazioni Competenti, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri processi, prodotti/servizi alle normative applicabili in campo ambientale ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CERSA.

La certificazione rilasciata riguarda solo la conformità alla norma di riferimento del Sistema di Gestione adottato dall'Organizzazione e non costituisce pertanto un attestato del rispetto dei predetti requisiti cogenti.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE

Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:

- Norma BS OHSAS 18001 (versione corrente) “Occupational health and safety management systems. Requirements”
- Norma UNI EN ISO 9000 (versione corrente) “Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia”;
- UNI EN ISO 19011 (versione corrente) “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale”;
- Regolamento ACCREDIA RG 01 (versione corrente) per l’accreditamento degli Organismi di certificazione;
- RT-12 SINCERT (versione corrente) “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione operanti la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021 (versione corrente) “Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione”;
- Linee Guida (INAIL) per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (S.G.S.L.)
- Linee Guida EA/IAF applicabili;
- Tariffario CERSA

Le norme tecniche di cui sopra potrebbero subire delle modifiche in seguito a nuove indicazioni tecniche degli enti di riferimento e/o di accreditamento.

OBBLIGHI PARTICOLARI

Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro va gestito dalle Organizzazioni esercitando un controllo permanente.

Tutti i requisiti richiesti, le disposizioni date e le procedure adottate per tale controllo devono essere esplicitati nella documentazione aziendale, di cui devono far parte il Manuale di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro e la Valutazione dei Rischi Iniziale.

Tale documentazione deve coprire tutte le prescrizioni di cui alla norma di riferimento.

L’Organizzazione deve dimostrare che la metodologia di valutazione dei rischi utilizzata ha tenuto conto di tutte le informazioni possibili come, per esempio, mancati incidenti o statistiche relative ad altre aziende del settore. Tale metodologia deve essere procedurata e deve includere non soltanto le risorse interne all’Organizzazione ma anche eventuali risorse esterne (clienti, fornitori, ecc.) che, più o meno occasionalmente, lavorano o si recano presso la sede e/o presso le unità produttive dell’Organizzazione oggetto di certificazione.

L’Organizzazione deve considerare che rischi e pericoli non sono necessariamente confinati all’interno di una singola localizzazione geografica ma possono esistere altri aspetti dell’attività, prodotti e/o servizi che l’Organizzazione può controllare o sui quali può avere influenza.

L’Organizzazione deve inoltre tenere conto delle “Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)” emanate dall’UNI nell’ottobre 2001 e predisposte a cura di un gruppo di lavoro guidato da UNI e INAIL.

La direzione aziendale deve stabilire una politica relativa a sicurezza/salute sul lavoro con obiettivi misurabili raggiungibili attraverso adeguati programmi per realizzarli, supportati da un adeguato Sistema di Gestione aziendale.

Tutti i processi ed i relativi turni di lavoro, per ogni sito sottoposto a valutazione, devono essere compresi nel Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro e sono oggetto di valutazione da parte di CERSA.

Un’Organizzazione che ha diversi siti produttivi deve definire un programma di certificazione che vada a coprire tutti i siti in un tempo definito e non necessariamente nello stesso momento. Il completamento del programma di applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro a tutti i siti, a partire



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

dalla data di effettuazione della verifica ispettiva iniziale nel primo sito, deve avvenire entro un tempo massimo di 6 mesi per 1 sito aggiuntivo, 15 mesi per 3 siti aggiuntivi, 24 mesi per 5 siti aggiuntivi. Deroghe a questo criterio dovranno essere concordate con CERSA e ACCREDIA.

Le responsabilità dei diversi processi, degli input e degli output degli stessi processi sia nei confronti delle risorse umane operanti nel sito sia, ove applicabile, verso l'esterno, devono essere chiaramente definite.

Ove un'Organizzazione disponga di più siti produttivi, tutti gli stessi dovranno essere coinvolti nell'attuazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, il cui sviluppo, applicazione e certificazione dovrà rientrare in un programma definito dalla direzione dell'Organizzazione. Tale programma, con le opportune giustificazioni tecniche relative ai siti esclusi, dovrà essere sottoposto a CERSA per la preventiva approvazione. Le motivazioni che possono normalmente indurre la direzione a non includere un sito nel programma di sviluppo, applicazione e certificazione possono essere relative ai seguenti accadimenti, previsti entro il primo ciclo di validità del certificato:

- possibile vendita del sito,
- significativa trasformazione della destinazione del sito,
- significative trasformazioni della struttura tecnica ed organizzativa del sito.

Per rilasciare e mantenere la certificazione a ciascun sito CERSA effettua verifiche ispettive in campo di fase 1, fase 2, sorveglianza almeno annuale e rinnovo triennale in ognuno di essi, compresa la verifica di parti del Sistema di Gestione eventualmente gestite a livello centrale, anche se esternamente al sito. Quando previsto potrà essere applicato il criterio del campionamento di cui al documento IAF MD 1 reperibile sul sito www.iaf.nu.

Nel caso in cui le attività si svolgano in siti temporanei oppure consistano nella cessione di servizi, CERSA procede alla valutazione sia nei siti centrali sia a campione in quelli temporanei e nelle fasi di erogazione, in rapporto alle dimensioni aziendali ed alle tipologie di attività per le quali viene richiesta la certificazione.

La certificazione non viene rilasciata, mantenuta e rinnovata per attività per le quali la fase di esecuzione diretta dell'attività stessa, o di altra omogenea, non sia stata verificata.

L'Organizzazione, nell'accettazione del contratto con CERSA e quindi con l'accettazione del presente Regolamento, dichiara di aver analizzato tutti i processi aziendali relativi al sito e che comunque rientrano sotto la propria responsabilità e di averli inclusi nel ciclo di miglioramento continuo e di rispettare leggi e regolamenti di competenza, relativi a sicurezza e salute sul lavoro.

La certificazione non verrà comunque concessa fino a che CERSA non abbia la ragionevole certezza della completa ed efficace applicazione di tutti i requisiti dello standard di riferimento con particolare attenzione all'efficacia del processo di misura, relativo al miglioramento continuo per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, all'efficacia delle verifiche ispettive interne e dei riesami della direzione e al coinvolgimento delle parti interessate.

VERIFICA DI VALUTAZIONE DI FASE 1

La verifica di valutazione di fase 1 comprende gli obiettivi previsti e descritti per la stessa fase relativa ai Sistemi di Gestione per la Qualità con la precisazione che essi si riferiscono alle norme e documenti di riferimento per la certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro.

Durante tale fase è inoltre verificato:

- che l'Organizzazione abbia valutato la conformità legislativa e regolamentare relativa alla sicurezza e salute sul lavoro e sia in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni/licenze ecc. riguardanti sicurezza e salute;
- l'esistenza e l'efficacia di adeguati programmi e/o sistemi di manutenzione;
- l'esistenza di indicatori prestazionali per la prevenzione e protezione, relativi ai processi e alle attività;
- che i responsabili dei vari processi e/o attività relativi alla sicurezza, previsti dalla legislazione vigente, siano stati addestrati sui principi della gestione e sulle tecniche per la sicurezza e che abbiano una buona conoscenza di tali argomenti;



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

- la capacità del Sistema di Gestione di farsi carico e gestire le eventuali non conformità e registri e risponda alle principali istanze delle parti interessate;
- che ad ogni lavoratore sia stato affidato un ruolo chiaro, ben definito e noto, con la chiara definizione delle relative responsabilità per la sicurezza e salute sul lavoro;
- che sia stato definito e attuato il piano di formazione ed informazione delle risorse umane e che l'analisi del coinvolgimento delle stesse sia inserita nel reporting del Sistema di Gestione ed opportunamente valorizzata per impostare adeguate azioni preventive.

Conclusione della fase 1

La fase 1 si conclude con la redazione di un rapporto e con la pianificazione delle attività della fase 2.

Il rapporto menzionerà anche le eventuali NC che dovranno essere risolte ai fini della certificazione. Fra queste, in particolare, quelle che sono rilevate nel caso di mancato rispetto di requisiti previsti nel campo legislativo per quanto attiene alle autorizzazioni.

Tuttavia, qualora sia rilevata l'evidenza che l'Organizzazione abbia provveduto a quanto necessario per soddisfare tali requisiti e che le autorità preposte non abbiano ancora provveduto a quanto di competenza, CERSA prosegue l'iter di certificazione fermo restando che la sua chiusura resta subordinata agli sviluppi delle autorizzazioni in questione e che comunque la certificazione potrà essere rilasciata non prima di 6 mesi dalla data di richiesta dell'autorizzazione da parte dell'Organizzazione.

VERIFICA DI VALUTAZIONE DI FASE 2

Questa fase è sempre condotta in maniera disgiunta dalla fase 1.

La verifica di valutazione di fase 2 comprende gli obiettivi previsti e descritti per la stessa fase relativa ai Sistemi di Gestione per la Qualità con la precisazione che essi si riferiscono alle norme e documenti di riferimento per la certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro.

Durante tale fase è inoltre verificato:

- che siano chiaramente definite le responsabilità dei diversi processi, degli input e degli output degli stessi, sia nei confronti delle risorse umane operanti nel sito sia, ove applicabile, verso l'esterno;
- che i responsabili delle attività coperte dal Sistema di Gestione siano in grado di dimostrare che ogni pericolo e rischio venga individuato e messo in relazione alle risorse umane interessate, gestito dal Sistema e responsabilmente preso in carico;
- che i responsabili delle attività coperte dal Sistema di Gestione abbiano l'autorità per determinare come la politica per la sicurezza sia realmente messa in atto e mantenuta e siano quindi in grado di verificare il raggiungimento degli obiettivi e traguardi intermedi e di approfondire gli scostamenti e definire nuovi obiettivi e programmi per raggiungerli;
- che i responsabili delle attività coperte dal Sistema di Gestione abbiano l'autorità per destinare appropriate risorse (finanziarie, umane e tecniche) per l'attuazione, lo sviluppo ed il miglioramento del Sistema.

Elementi di attenzione sono:

- identificazione dei pericoli e rischi e valutazione della loro significatività;
- clima aziendale (in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro);
- obiettivi e traguardi intermedi;
- monitoraggio delle prestazioni del sistema (misurazioni di parametri, reporting verso la direzione, riesami a fronte di obiettivi e traguardi intermedi);
- efficacia del miglioramento continuo;
- coinvolgimento di tutti i lavoratori.

Nel corso della verifica di fase 2 viene inoltre valutato il collegamento logico tra politica, pericoli, rischi, obiettivi, traguardi, procedure, dati relativi alle prestazioni, verifiche ispettive interne e riesami della direzione.

Nel caso di Organizzazioni che operano su tre turni, CERSA verifica il turno notturno durante tutte le verifiche



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

effettuate nel periodo di validità della certificazione; eventuali deroghe dovranno essere documentate e validamente motivate.

Conclusione della fase 2

La fase 2 si conclude con la redazione del rapporto e la comunicazione all'Organizzazione delle indicazioni sulla conformità del Sistema di Gestione rispetto ai requisiti della norma di riferimento.

La direzione dell'Organizzazione firma il rapporto di verifica ispettiva che riporta anche le carenze del Sistema di Gestione, distinte in Non Conformità (di seguito NC) maggiori o minori e in Raccomandazioni.

Sono qualificate NC maggiori quelle che riguardano il totale mancato rispetto di un requisito specifico della norma di riferimento e/o delle disposizioni legislative e/o regolamentari. L'evidenza di NC maggiori non permette il rilascio del certificato fino al superamento della violazione stessa.

Nella valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, la NC è sicuramente maggiore in caso di violazione di un requisito cogente o di assenza o mancata implementazione o mantenimento di uno o più requisiti del Sistema di Gestione, oppure in caso di una situazione che, sulle basi di un'evidenza di verifica, sollevi dubbi significativi sulla capacità del Sistema di Gestione di raggiungere gli obiettivi previsti dal documento di Politica.

Sono qualificate minori le NC che riguardano il mancato rispetto di qualche requisito specifico della norma di riferimento e/o delle procedure dell'Organizzazione valutata che non assumono comunque carattere di sistematicità ma riguardano episodi singoli con una frequenza limitata.

Sono qualificate Raccomandazioni quelle lievi carenze che si riferiscono ad aspetti marginali del Sistema di Gestione che potrebbero causare potenzialmente il mancato rispetto di requisiti specifici della norma di riferimento.

CONTROLLO PERIODICO DELL'ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA (VERIFICA DI SORVEGLIANZA)

Nel caso di SCR, le verifiche di sorveglianza sono sviluppate con una progressione cronologica rispondente ai requisiti stabiliti nei Regolamenti ACCREDIA applicabili.

In particolare la certificazione prevede, per il suo mantenimento, una prima verifica di sorveglianza entro sei mesi dalla verifica di valutazione e successivamente una sorveglianza annuale (da intendersi come periodo di 12 mesi) ed un rinnovo triennale; nel primo triennio di certificazione la verifica di rinnovo non può coincidere con la terza verifica di sorveglianza; nei trienni successivi la verifica di rinnovo può invece coincidere con la terza sorveglianza del triennio.

L'Organizzazione deve rendere disponibili le registrazioni dei reclami ed altre comunicazioni relativamente a problemi riscontrati sui processi come inadeguatezze delle misure di contenimento dei pericoli, comportamenti scorretti, errata valutazione dei rischi, da qualunque fonte provengano, delle risposte date e delle eventuali azioni correttive intraprese relativamente al periodo precedente la verifica di sorveglianza.

In occasione delle visite di sorveglianza saranno sempre approfonditi i punti relativi a:

- verifiche ispettive interne, riesami della direzione, azioni correttive e preventive;
- validità ed efficacia della procedura adottata a seguito di incidenti e infortuni;
- aggiornamento della valutazione dei rischi (corretto funzionamento della relativa procedura);
- cambiamenti intervenuti a livello organizzativo, documentali e di processo/impianto, rispetto alla verifica precedente;
- ricorsi, reclami e relativa gestione oltre eventuali azioni correttive intraprese;
- utilizzo del marchio;
- prestazioni per il miglioramento continuo, efficacia del Sistema di Gestione di conseguire gli obiettivi;
- attuazione ed efficacia dell'azione di coinvolgimento delle risorse umane.

La conclusione della verifica di sorveglianza è documentata con la redazione del rapporto e la comunicazione all'Organizzazione delle indicazioni sulla continuità della conformità del Sistema di Gestione rispetto ai requisiti della norma di riferimento.



REGOLAMENTO

per la certificazione dei Sistemi di Gestione

LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione interessato non costituiscono, da parte di CERSA, la garanzia del rispetto da parte dell'Organizzazione certificata degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti ai quali è tenuta a conformarsi.

L'Organizzazione certificata è e rimane, in ogni caso, l'unico responsabile, verso se stesso e verso i terzi, incluse le Amministrazioni Competenti, del corretto svolgimento della propria attività ed al rispetto di tutta la normativa, di legge e regolamentare, vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

La certificazione rilasciata riguarda solo la conformità alla norma di riferimento del Sistema di Gestione adottato dall'Organizzazione e non potrà mai costituire o essere interpretata come un attestato o un riconoscimento da parte di CERSA del rispetto dei predetti requisiti cogenti da parte dell'Organizzazione.

L'attività di CERSA non può, in alcun caso, ritenersi sostitutiva o alternativa rispetto a quella della Pubblica Autorità. Il processo di certificazione non può essere considerato come un mezzo per evitare e/o ridurre eventuali attività di valutazione e/o controllo da parte della Pubblica Autorità.